



Bruxelles, 21 giugno 2016
(OR. en)

10509/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0182 (COD)**

**EF 200
ECOFIN 644
CONSOM 155
CODEC 924**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 388 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 388 final.

All.: COM(2016) 388 final



Bruxelles, 15.6.2016
COM(2016) 388 final

2016/0182 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 196 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 2007 la fiducia degli utenti finali dei servizi finanziari, e in particolare quella dei consumatori in questo settore, è stata minata dalla crisi economica e finanziaria. Pertanto i legislatori europei hanno ritenuto opportuno tenere conto in maniera adeguata e sistematica delle preoccupazioni dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari per ripristinare la fiducia dei cittadini nella solidità del settore finanziario.

Tra i consumatori dei servizi finanziari si annovera una vasta gamma di persone fisiche che utilizzano o chiedono servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di assicurazioni, sottoscrittori di fondi pensione e mutuatari. Sebbene la presente proposta sia incentrata principalmente sui consumatori, i suoi obiettivi potrebbero essere pertinenti anche per altri utenti finali dei servizi finanziari che utilizzano o chiedono tali servizi per finalità che rientrano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale. La Commissione europea ha intrapreso varie azioni volte ad assicurare che sia preso in considerazione il punto di vista dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, in particolare con: i) la creazione, nel 2010, del gruppo di utenti dei servizi finanziari, che funge da forum in cui i rappresentanti dei portatori di interessi esterni al settore sono tenuti costantemente informati sulle nuove politiche sviluppate nel campo dei servizi finanziari e sono invitati ad esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni e a fornire suggerimenti sulle iniziative legislative proposte e ii) l'inclusione sistematica dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e della società civile nei vari gruppi di esperti costituiti per assistere la Commissione o le autorità europee di vigilanza nei lavori nel settore dei servizi finanziari.

La Commissione aveva anche sottolineato come la scarsità di risorse e competenze specializzate all'interno delle organizzazioni che rappresentano questi portatori di interessi ne ostacolasse la partecipazione attiva alle discussioni sull'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Né le associazioni dei consumatori né le organizzazioni della società civile disponevano di risorse adeguate per coprire un'ampia gamma di questioni, spesso estremamente tecniche, e poter così contribuire all'elaborazione delle politiche dell'Unione in materia di servizi finanziari. Si trattava di una situazione insoddisfacente, poiché la Commissione non poteva beneficiare della più ampia gamma possibile di opinioni e di contributi, oltre ad essere percepita da talune organizzazioni della società civile come soggetta a un'indebita ingerenza da parte del settore finanziario.

Per questo motivo, alla fine del 2011 la Commissione ha lanciato un progetto pilota inteso a finanziare lo sviluppo di un centro di consulenza finanziaria a vantaggio degli utenti finali e dei portatori di interessi esterni al settore e a migliorare la capacità di questi soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. A seguito di successivi inviti a presentare proposte, tra il 2012 e il 2015 la Commissione ha concesso sovvenzioni di funzionamento a due organizzazioni senza scopo di lucro con sede a Bruxelles, Finance Watch e Better Finance.

Nel corso di questo periodo le due organizzazioni hanno svolto prevalentemente attività di ricerca, di analisi politica, di sensibilizzazione e di comunicazione. Nel 2015 è stata condotta

una valutazione del progetto pilota e della successiva azione preparatoria al fine di decidere su altre eventuali iniziative in questo settore.

Dalla valutazione è emerso che, in linea generale, gli obiettivi del progetto pilota e dell'azione preparatoria sono stati raggiunti, sebbene, senza i fondi dell'UE, entrambe le organizzazioni non sarebbero sostenibili dal punto di vista finanziario, nonostante gli sforzi profusi nel corso dei tre anni per diversificarne le risorse. Se i finanziamenti venissero interrotti a partire dal 2017 le due organizzazioni dovrebbero ridurre le attività in modo significativo, se non addirittura cessarle: pertanto gli obiettivi non verrebbero più raggiunti. Nella stessa ottica, la riduzione del livello di cofinanziamento sarebbe rischiosa dal momento che entrambe le organizzazioni dovrebbero immediatamente ridurre il personale, limitando le attività già nel 2017 o, probabilmente, cessandole in tempi molto brevi.

Continuare a cofinanziare questi beneficiari dal 2017 in poi in maniera analoga al passato è l'unica opzione che possa assicurare la prosecuzione degli effetti e dei risultati che, secondo la valutazione, sono stati ottenuti dal 2012. Ciò consentirà di incrementare ulteriormente il coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che li rappresentano nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore finanziario.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Questo programma dell'Unione integrerà le iniziative esistenti, quali le attività svolte dal 2010 dal gruppo di utenti dei servizi finanziari o da altri gruppi di esperti istituiti per assistere la Commissione o le autorità europee di vigilanza (ad esempio i gruppi dei portatori di interessi istituiti dalle autorità europee di vigilanza) nell'elaborazione delle politiche dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Questo programma dell'Unione integrerà la vigente politica dei consumatori dell'UE. Favorendo un'elaborazione più informata e bilanciata delle politiche dell'Unione nel settore finanziario e fornendo una migliore comunicazione al pubblico circa la regolamentazione finanziaria europea, il programma contribuirà a ripristinare la fiducia dei cittadini nel sistema finanziario europeo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2, lettera b). Il programma dell'Unione proposto contribuirà ad assicurare un elevato livello di protezione e a porre i consumatori al centro del mercato unico nel settore dei servizi finanziari sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e che i loro interessi giuridici ed economici siano tenuti in considerazione e tutelati adeguatamente. Conformemente alla politica legislativa della Commissione adottata nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, il presente programma di finanziamento è proposto come regolamento.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il programma dell'Unione prevede la possibilità di cofinanziare le attività svolte da due beneficiari al fine di rafforzare il coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che li rappresentano nel settore dei servizi finanziari. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto, a norma dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, i suoi obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione.

In particolare, la valutazione ha giudicato positivamente il valore aggiunto dell'Unione per il progetto pilota e l'azione preparatoria precedenti: le organizzazioni nazionali che si occupano di tutte le tipologie di questioni inerenti ai consumatori presentano una carenza di competenze tecniche e non riescono a coprire l'ampia gamma di settori connessi ai servizi finanziari. Inoltre non sono state individuate organizzazioni analoghe a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Come indicato nella valutazione *ex ante* che accompagna la proposta della Commissione relativa al regolamento sul finanziamento, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per mantenere gli impatti e gli effetti conseguiti finora con il progetto pilota e con l'azione preparatoria precedenti. Il finanziamento dell'Unione è proposto per due beneficiari ben identificati, per i quali è stata condotta nel 2015 una valutazione delle attività, dei risultati e degli impatti. Nell'attuale quadro istituzionale, i nuovi accordi di finanziamento assicureranno un finanziamento stabile, solido e adeguato per il raggiungimento degli obiettivi. Il sostegno finanziario sarà concesso secondo le condizioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

- **Scelta dell'atto giuridico**

È il regolamento l'atto giuridico più appropriato da utilizzare nel caso di specie, in virtù dell'articolo 169, paragrafo 2, lettera b), al fine di stabilire un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche che rafforzino il coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che li rappresentano nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni *ex post* della legislazione vigente**

In base alla valutazione *ex-post*¹, la Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti per il progetto pilota e per la successiva azione preparatoria siano stati nel complesso raggiunti. L'obiettivo generale di sviluppare un centro europeo di consulenza finanziaria, è stato

¹ http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/docs/users/151222-staff-working-document_en.pdf

raggiunto dato che si sono sviluppati due centri di consulenza complementari. Le attività realizzate da entrambi i beneficiari hanno contribuito a fornire ai responsabili politici europei altri punti di vista rispetto a quelli espressi dal settore finanziario nel periodo di riferimento e a comunicarli efficacemente al grande pubblico. A partire dal 2012 sia Finance Watch che Better Finance hanno operato a stretto contatto con i responsabili politici dell'Unione, come dimostra la loro partecipazione a varie riunioni e audizioni dinanzi ai parlamenti nazionali o al Parlamento europeo. Le loro competenze, condivise attraverso una serie di pubblicazioni e di risposte alle consultazioni, hanno consentito loro di portare una nuova voce nel dibattito pubblico. Infine, entrambe hanno sviluppato la capacità di comunicare efficacemente, riuscendo così a informare i propri membri e anche un pubblico più vasto sulle questioni oggetto di dibattito nel settore finanziario. Finance Watch e Better Finance hanno lavorato su settori diversi e si sono rivolte a un pubblico diverso, ma le loro attività considerate congiuntamente hanno coperto la maggior parte del programma finanziario dell'Unione dal 2012.

Finance Watch è stata istituita grazie alle sovvenzioni dell'Unione e tra il 2012 e il 2014 ha ricevuto contributi finanziari per 3,04 milioni di EUR. Dalla valutazione è emerso che l'organizzazione, il personale e le attività di Finance Watch sono particolarmente rilevanti per il conseguimento degli obiettivi del progetto pilota e dell'azione preparatoria. Finance Watch ha incentrato chiaramente il proprio lavoro sul programma di riforme finanziarie successivo alla crisi e si è occupata di una parte significativa del programma politico dell'Unione tra il 2012 e il 2014. In generale la consulenza fornita durante tale periodo (rapporti di ricerca, documenti di sintesi, risposte alle consultazioni, comunicati stampa) è stata percepita favorevolmente. Per quanto concerne la comunicazione, Finance Watch ha creato un apposito sito web ed è riuscita ad avere una presenza piuttosto forte sui media e ad organizzare due conferenze ad alto livello all'anno a partire dal 2012. Minore è stata invece la sua efficacia nel potenziare la capacità degli utenti finali e dei consumatori per quanto riguarda l'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore finanziario, probabilmente a causa della sua composizione eterogenea (influenza limitata al di fuori di Bruxelles). Il suo bilancio annuale ammonta in media a 1,8 milioni di EUR, con quasi due terzi delle risorse stanziare per l'assunzione di personale altamente qualificato (14 persone) che si occupa delle attività dell'associazione. Il suo rapporto costi/produzione (in termini di pubblicazioni, eventi e riunioni, comunicazione) è stato ritenuto stabile tra il 2012 e il 2014.

Better Finance ha ricevuto 0,90 milioni di EUR di sovvenzioni di funzionamento in tre anni. L'organizzazione è riuscita a costituire un centro di consulenza finanziaria incentrato principalmente sugli interessi degli investitori privati, dei singoli azionisti, dei risparmiatori e degli altri utenti dei servizi finanziari, in linea con la propria base associativa e con le risorse limitate di cui dispone. La struttura organizzativa, i membri e le attività di Better Finance sono stati ritenuti molto pertinenti rispetto agli obiettivi del progetto pilota su specifici settori. Il suo segretariato invece è stato giudicato piuttosto fragile, in ragione del numero ridotto di membri (5 persone), della quantità limitata di esperti finanziari e delle difficoltà incontrate nel periodo in questione per stabilizzare le risorse. Per quanto riguarda l'impatto concreto sull'elaborazione delle politiche dell'Unione, Better Finance è stata considerata efficace in relazione ai responsabili politici dell'Unione a Bruxelles su una serie di questioni specifiche, e forse ancora di più in relazione alle autorità di vigilanza europee per le normative di secondo e terzo livello. Grazie alle sovvenzioni di funzionamento dell'Unione, Better Finance potrebbe efficacemente aumentare il suo potenziale nel campo della comunicazione sviluppando un sito web professionale e assumendo personale apposito. Nel periodo in esame le sue attività di ricerca si sono concentrate principalmente sul tema delle pensioni.

Entrambi i beneficiari, che dal 2012 hanno ricevuto finanziamenti fino al 60% dei rispettivi costi ammissibili attraverso sovvenzioni dell'Unione, sono tuttora fortemente dipendenti dai finanziamenti dell'Unione europea. Nonostante i continui sforzi, Finance Watch è riuscita ad attirare solo un altro donatore stabile e importante, la Adessium Foundation, il cui contributo non è confermato per il periodo successivo al 2016. Probabilmente i membri di Finance Watch non riusciranno a compensare questa perdita. Better Finance si trova in una situazione ancora peggiore: nel periodo in esame (2012-2014) ha beneficiato, oltre che delle sovvenzioni, anche di un contributo significativo e ricorrente da parte di uno dei soci. L'importante riduzione di tale contributo nel 2015 potrebbe mettere a rischio la sostenibilità di Better Finance.

Infine, per quanto riguarda il valore aggiunto dell'Unione realizzato con il progetto pilota e l'azione preparatoria in questione, la valutazione ha concluso che le due organizzazioni hanno sicuramente apportato un valore aggiunto alla definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. A livello dell'Unione esistono poche organizzazioni che rappresentano l'interesse generale dei consumatori, e nessuna organizzazione della società civile che si occupi specificamente del settore finanziario e della sua regolamentazione. Tra il 2012 e il 2014, nel quadro degli inviti annuali a presentare proposte, non si è manifestata nessuna iniziativa alternativa a Finance Watch e Better Finance. La valutazione ha stabilito che entrambe le organizzazioni con le azioni realizzate hanno apportato un valore aggiunto rispetto alle attività dei loro membri nazionali e hanno offerto agli utenti finali europei vantaggi che i gruppi nazionali di difesa dei consumatori non sono stati in grado di offrire.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La valutazione *ex post* comprendeva una consultazione mirata con un'ampia indagine *online* e interviste mirate di tutti i portatori di interessi:

- tutti i membri dei beneficiari (sia organizzazioni che persone fisiche);
- alcuni responsabili politici, tra cui parlamentari europei (principalmente della commissione ECON), funzionari della Commissione (FISMA e JUST), rappresentanti delle tre autorità europee di vigilanza e rappresentanti delle autorità nazionali;
- donatori e altri finanziatori dei beneficiari;
- organizzazioni di consumatori;
- rappresentanti del settore bancario;
- esperti finanziari;
- gruppi di riflessione attivi nel settore finanziario.

- **Valutazione d'impatto**

Tenuto conto delle conclusioni della recente valutazione *ex post* del precedente progetto pilota e della successiva azione preparatoria (compresi i risultati della consultazione mirata condotta in questo contesto) e della portata limitata del nuovo programma dell'Unione, si è deciso di accompagnare la proposta di base giuridica con una valutazione *ex-ante*, conformemente al regolamento finanziario. Pertanto in questo contesto non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto consentirà di dar vita a un programma nel periodo 2017-2020 con una dotazione massima complessiva di 6 000 000 EUR a sostegno delle attività svolte da Finance Watch e Better Finance. Il programma fa seguito a un progetto pilota (2012-2013) e a un'azione preparatoria (2014-2016). L'incidenza sul bilancio della presente proposta è presentata nella scheda finanziaria riportata in allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato unico tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e che i loro interessi giuridici ed economici siano tenuti in considerazione e tutelati adeguatamente. Il funzionamento corretto e affidabile del settore dei servizi finanziari costituisce un elemento chiave del mercato unico. A tal fine è necessario un quadro solido per la regolamentazione e la vigilanza, che garantisca la stabilità finanziaria e contemporaneamente favorisca la sostenibilità dell'economia. Al tempo stesso è necessario assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di assicurazioni, sottoscrittori di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI.
- (2) A partire dal 2007 la fiducia degli utenti finali dei servizi finanziari, e in particolare quella dei consumatori, è stata minata dalla crisi economica e finanziaria. Pertanto, per ripristinare la fiducia dei cittadini nella solidità del settore finanziario, è importante aumentare il coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di

² GU C del , pag. .

interessi che li rappresentano nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore finanziario.

- (3) Per conseguire questo obiettivo la Commissione ha avviato alla fine del 2011 un progetto pilota inteso a finanziare lo sviluppo di un centro di consulenza finanziaria a vantaggio dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che li rappresentano e a migliorare la capacità di questi soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Tra i principali obiettivi del progetto pilota: assicurare che i responsabili politici dell'Unione, in sede di elaborazione di nuove normative, abbiano a disposizione opinioni diverse da quelle espresse dagli operatori del settore finanziario, che il pubblico sia meglio informato sulle questioni oggetto di dibattito nel settore della regolamentazione finanziaria e che sia rafforzata la partecipazione dei consumatori all'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, assicurando così una normativa equilibrata.
- (4) Di conseguenza la Commissione ha concesso tra il 2012 e il 2015, a seguito di un invito a presentare proposte, sovvenzioni di funzionamento a due enti senza scopo di lucro, Finance Watch e Better Finance. Queste sovvenzioni sono state concesse per due anni (2012- 2013) nell'ambito di un progetto pilota, poi dal 2014 nel contesto di un'azione preparatoria. Poiché si può ricorrere ad un'azione preparatoria per un massimo di tre anni³, è necessario un atto legislativo affinché il finanziamento di tali azioni a partire dal 2017 disponga di una base giuridica.
- (5) Finance Watch è stata costituita nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga. Il suo compito è difendere gli interessi della società civile nel settore finanziario. Grazie alle sovvenzioni dell'Unione, Finance Watch è riuscita in tempi brevi a formare una squadra di esperti qualificati, in grado di condurre studi, analisi politiche e attività di comunicazione nel campo dei servizi finanziari.
- (6) Better Finance deriva da successive ristrutturazioni e dalla modifica della denominazione di federazioni europee preesistenti costituite da investitori e azionisti a partire dal 2009. Grazie alle sovvenzioni dell'Unione, l'organizzazione è riuscita a costituire un centro di consulenza finanziaria incentrato principalmente sugli interessi di consumatori, singoli investitori, singoli azionisti, risparmiatori e altri utenti dei servizi finanziari, in linea con la propria base associativa.
- (7) La valutazione del progetto pilota e della successiva azione preparatoria svolta nel 2015 è giunta alla conclusione che globalmente gli obiettivi sono stati raggiunti. Finance Watch e Better Finance hanno lavorato su settori complementari e si sono rivolte a un pubblico diverso. Tuttavia le loro attività, considerate congiuntamente, hanno coperto la maggior parte del programma finanziario dell'Unione dal 2012.
- (8) Entrambe le organizzazioni hanno fornito sia alle attività complessive dei loro membri nazionali che ai consumatori europei un valore aggiunto che i gruppi nazionali di difesa dei consumatori non sono stati in grado di offrire. Le organizzazioni nazionali che si occupano di tutte le tipologie di questioni inerenti ai consumatori presentano

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

una carenza di competenze tecniche nei settori connessi ai servizi finanziari. Inoltre ad oggi non sono state individuate organizzazioni analoghe a livello dell'Unione. La valutazione ha inoltre evidenziato che nessun altro richiedente ha risposto ai successivi inviti annuali a presentare proposte a partire dal 2012, il che pare indicare che nessun'altra organizzazione è attualmente in grado di svolgere attività simili a livello dell'Unione.

- (9) Tuttavia, nonostante gli sforzi, le due organizzazioni non sono riuscite ad attrarre finanziamenti stabili e significativi da parte di altri donatori, indipendenti dal settore finanziario, e rimangono pertanto fortemente dipendenti dal finanziamento dell'Unione. Il cofinanziamento da parte dell'Unione europea è quindi necessario per assicurare le risorse necessarie per conseguire nei prossimi anni gli obiettivi attesi, fornendo stabilità finanziaria a quelle organizzazioni che ad oggi sono riuscite, in un breve lasso di tempo, ad avviare attività in questo ambito. Pertanto è necessario istituire un programma dell'Unione per il periodo 2017-2020 al fine di sostenere le attività di Finance Watch e Better Finance (in appreso il "programma").
- (10) Proseguire il finanziamento di Finance Watch e Better Finance per il periodo 2017-2020 sul modello di quanto fatto per l'azione preparatoria garantirebbe il mantenimento delle ricadute positive constatate fino ad oggi per quanto riguarda le attività di queste organizzazioni. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma dovrebbe basarsi sulla media dei costi effettivi sostenuti da ciascun beneficiario tra il 2012 e il 2015. Il tasso di cofinanziamento dovrebbe rimanere invariato.
- (11) Tra il 2012 e il 2015 le due organizzazioni sono state cofinanziate tramite sovvenzioni di funzionamento. Nel 2016 si è deciso di fornire invece sovvenzioni per azioni, poiché queste garantiscono un miglior controllo della spesa a carico del bilancio dell'Unione.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe stabilire una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁴, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (13) Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione in merito alla definizione dei programmi di lavoro annuali.
- (14) Anteriormente al 31 dicembre di ogni anno, ciascun beneficiario dovrebbe presentare una descrizione delle attività previste per l'anno successivo per conseguire gli obiettivi del programma. Tali attività dovrebbero essere descritte dettagliatamente, precisandone gli obiettivi, i risultati e l'impatto attesi, i costi stimati, il calendario e gli indicatori pertinenti per la loro valutazione.

⁴ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (15) È auspicabile che il sostegno finanziario sia concesso secondo le condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione⁵.
- (16) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Un programma dell'Unione (in appresso, il "programma") è istituito per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 a sostegno delle attività delle organizzazioni di cui all'articolo 3, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento del coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che li rappresentano nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari.
2. Il programma comprende le seguenti attività:
 - (a) attività di ricerca, compresa la produzione di ricerche, dati e conoscenze specialistiche proprie;
 - (b) attività di sensibilizzazione e divulgazione anche presso un pubblico più vasto di non esperti;
 - (c) attività di rafforzamento delle interazioni tra i membri delle organizzazioni di cui all'articolo 3 e attività di sensibilizzazione atte a promuovere le posizioni di detti membri a livello dell'Unione.

Articolo 2
Obiettivi

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- a) rafforzare ulteriormente il coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che li rappresentano nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari;
 - b) contribuire ad informare i consumatori, gli altri utenti finali dei servizi finanziari e i portatori di interessi che li rappresentano sulle questioni oggetto di dibattito per quanto concerne la regolamentazione del settore finanziari.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono monitorati in particolare attraverso una descrizione annuale delle azioni realizzate dai beneficiari del programma e una relazione di attività annuale, comprensiva di indicatori quantitativi e qualitativi per ogni attività pianificata e svolta dai beneficiari.

Articolo 3 *Beneficiari*

1. I beneficiari del programma (in appresso, i “beneficiari”) sono Finance Watch e Better Finance.
2. Per potersi avvalere del programma i beneficiari rimangono soggetti giuridici non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico. I beneficiari sono esenti da altri conflitti d'interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali nel settore dei servizi finanziari dell'Unione. La Commissione assicura la continuità del rispetto di tali criteri per la durata del programma, inserendoli nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7 e valutandone ogni anno il rispetto da parte dei beneficiari prima di concedere le sovvenzioni per azioni di cui all'articolo 4.
3. Qualora i due beneficiari di cui al paragrafo 1 procedano ad una fusione, il risultante soggetto giuridico diventa il beneficiario del programma.

Articolo 4 *Concessione di sovvenzioni*

Il finanziamento a titolo del programma è erogato sotto forma di sovvenzioni per azioni concesse su base annuale e sulla base delle proposte presentate dai beneficiari in conformità dell'articolo 7.

Articolo 5 *Trasparenza*

Ogni comunicazione o pubblicazione relativa ad un'azione realizzata da un beneficiario e finanziata nell'ambito del programma specifica che il beneficiario ha ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione.

Articolo 6
Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 è fissata ad un massimo di 6 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 7
Attuazione del programma

1. La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Per potersi avvalere del programma i beneficiari presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una proposta che descrive le attività di cui all'articolo 1 previste per l'anno successivo.
3. La Commissione esegue il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali stabiliscono gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi delle azioni realizzate dai beneficiari, le modalità di attuazione di queste azioni e l'importo totale richiesto per realizzarle. Essi contengono inoltre la descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. Per le sovvenzioni per azioni, i programmi di lavoro annuali indicano le priorità e i criteri essenziali di assegnazione. Il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 60% dei costi ammissibili.
4. La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante atti di esecuzione.

Articolo 8
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente

interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁷, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, nell'ambito di questo programma.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, la convenzione o decisione di sovvenzione include l'obbligo per il beneficiario di imporre ad eventuali terze parti l'accettazione esplicita dei poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF di cui sopra.

Articolo 9 Valutazione

1. Al più tardi dodici mesi prima della fine del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale relazione esamina la pertinenza e il valore aggiunto globali del programma, l'efficacia e l'efficienza della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale delle prestazioni fornite dai beneficiari in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. La relazione è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁸

Settore: 12.02 Servizi finanziari e mercati dei capitali

Attività: servizi finanziari e mercati dei capitali

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁹**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Sostenere attività volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivi specifici:

Rafforzare ulteriormente il coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che li rappresentano nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari.

Contribuire a informare i consumatori, gli altri utenti finali e i portatori di interessi che li rappresentano sulle questioni oggetto di dibattito per quanto concerne la regolamentazione del settore finanziario.

⁸ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

⁹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABM/ABB interessate:

12. Servizi finanziari e mercati dei capitali

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gli impatti riscontrati nella valutazione *ex post* del progetto pilota e dell'azione preparatoria dovrebbero essere mantenuti:

- rafforzare la voce dei consumatori e degli altri utenti finali per quanto concerne la regolamentazione finanziaria europea, assicurando così l'equilibrio della normativa dell'Unione;
- sviluppare un solido dispositivo di comunicazione con gli utenti finali.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Indicatori per le attività di ricerca: indicatori quantitativi e qualitativi come:

- numero e tipo di attività di ricerca; temi affrontati.
- strategia di divulgazione.
- revisioni tra pari.

Indicatori per le attività di sensibilizzazione e divulgazione: indicatori quantitativi e qualitativi come:

- numero e tipo di eventi pubblici organizzati (ad esempio conferenze ad alto livello); temi affrontati; valutazione dell'evento da parte dei partecipanti;
- traffico sul sito internet, anche da parte dei membri,
- tutti gli indicatori quantitativi pertinenti per i media sociali;
- copertura mediatica, compreso il numero di interviste e trasmissioni; temi affrontati.

Indicatori per le attività di sensibilizzazione volte a rafforzare le interazioni e le posizioni dei membri di Finance Watch e Better Finance: indicatori quantitativi e qualitativi come:

- numero di riunioni con i responsabili politici dell'UE, partecipazione alle audizioni;
- coordinamento con i membri di Finance Watch e Better Finance, contributi ricevuti, gruppi di lavoro istituiti con i membri.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Si può ricorrere ad un progetto pilota e ad un'azione preparatoria solo per un periodo di tempo limitato. L'unico modo per assicurare il mantenimento dei risultati ottenuti e degli impatti riscontrati è un quadro legislativo che preveda il finanziamento delle attività in questione.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

La valutazione *ex-post* ha giudicato positivamente il valore aggiunto dell'Unione per il progetto pilota e l'azione preparatoria precedenti: le organizzazioni nazionali che si occupano di tutte le tipologie di questioni inerenti ai consumatori presentano una carenza di competenze tecniche e non riescono a coprire l'ampia gamma di settori connessi ai servizi finanziari. Inoltre non sono state individuate organizzazioni analoghe a livello dell'Unione. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto, a norma dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, i suoi obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La valutazione *ex post* del progetto pilota e dell'azione preparatoria precedenti ha riscontrato che gli obiettivi fissati alla fine del 2011 sono stati complessivamente raggiunti.

Per assicurare il mantenimento degli impatti positivi finora riscontrati è quindi necessario proseguire il finanziamento delle medesime attività in maniera analoga.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Questo programma dell'Unione integrerà le iniziative esistenti, quali le attività svolte dal 2010 dal gruppo di utenti dei servizi finanziari o da altri gruppi di esperti costituiti per assistere la Commissione o le autorità europee di vigilanza (ad esempio i gruppi dei portatori di interessi istituiti dalle autorità europee di vigilanza) nell'elaborazione delle politiche dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Questo programma dell'Unione integrerà la vigente politica dei consumatori dell'UE. Contribuendo a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore finanziario e offrendo una migliore comunicazione al pubblico su questi temi, il programma consentirà di rappresentare ed esprimere meglio gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali in questo settore, ripristinando in tal modo la fiducia dei cittadini nel sistema finanziario europeo.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2017 al 31.12.2020

– Incidenza finanziaria dal 2017 al 2021

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁰

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Per entrambi i beneficiari: relazioni sullo stato di avanzamento e relazioni finali.
--

¹⁰ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Vi è il rischio di non raggiungere gli obiettivi operativi nel caso in cui la qualità dei risultati dei beneficiari non sia conforme agli obiettivi iniziali descritti nelle proposte annuali.

Vi è il rischio di minacciare gli interessi finanziari/la reputazione dell'Unione europea nel caso in cui i servizi della Commissione non individuino le spese non ammissibili.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Rischio di non raggiungere gli obiettivi operativi:

– I beneficiari sono tenuti a presentare una relazione annuale, secondo i singoli obiettivi contenuti nelle proposte annuali e in linea con i principi guida del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

– Le unità operative responsabili all'interno della DG FISMA hanno contatti regolari con i beneficiari.

Rischio di minacciare gli interessi finanziari dell'UE:

– I controlli degli impegni e dei pagamenti di sovvenzioni alla DG FISMA seguono il circuito finanziario rafforzato e comprendono verifiche documentali dei giustificativi pertinenti, comprese relazioni intermedie e finali, conti sottoposti a revisione e documenti specifici richiesti dalla DG. Tali controlli sono documentati in liste di controllo che vengono sistematicamente compilate da tutti i soggetti coinvolti nelle rispettive operazioni finanziarie (OIA, OVA, OVA2, FIA, FVA, FVA2, AO), compresi i controlli effettuati dall'unità finanziaria della DG in materia di questioni finanziarie e giuridiche per concedere il "bon à payer".

– L'unità finanziaria della DG effettua sistematicamente controlli sul posto per ciascun beneficiario con test di convalida su un campione di operazioni nell'intento di valutare il sistema finanziario e di controllo interno del beneficiario e fornire all'AO ulteriori garanzie sulla protezione sufficiente degli interessi finanziari dell'Unione europea.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Il tasso di errore massimo rimarrebbe al di sotto del 2%.

Il costo dei controlli sarebbe inferiore a 0,5 ETP o 67 000 EUR all'anno.

Il beneficio dei controlli sarebbe che il 100% dell'importo annuale concesso sarebbe speso in modo adeguato e in base al principio della sana gestione finanziaria.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Rafforzamento dei circuiti finanziari con verifica operativa e finanziaria *ex ante*.

Analisi periodica dei conti, delle relazioni annuali e dei certificati di audit dei beneficiari.

Verifiche periodiche sul posto per verificare i sistemi e i controlli finanziari.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti: non pertinente
- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1	12.02.02	Diss.	NO	NO	NO	NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR ai prezzi correnti (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero: 1	Rubrica Crescita intelligente e inclusiva
--	-----------	---

DG: FISMA			2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
•Stanziamanti operativi								
12.0202	Impegni	(1)	1,500	1,500	1,500	1,500		6,000
	Pagamenti	(2)	0,750	1,500	1,500	1,500	0,750	6,000
Stanziamanti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹¹								
Numero della linea di bilancio		(3)	0	0	0	0	0	0
TOTALE degli stanziamenti per la DG FISMA	Impegni	= 1 + 1a + 3	1,500	1,500	1,500	1,500		6,000
	Pagamenti	= 2 + 2a + 3	0,750	1,500	1,500	1,500	0,750	6,000

¹¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,500	1,500	1,500	1,500		6,000
	Pagamenti	(5)	0,750	1,500	1,500	1,500	0,750	6,000
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0	0	0	0	0	0
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	= 4 + 6	1,500	1,500	1,500	1,500		6,000
	Pagamenti	= 5 + 6	0,750	1,500	1,500	1,500	0,750	6,000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: non pertinente

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,500	1,500	1,500	1,500		6,000
	Pagamenti	(5)	0,750	1,500	1,500	1,500	0,750	6,000
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	= 4 + 6	1,500	1,500	1,500	1,500		6,000
	Pagamenti	= 5 + 6	0,750	1,500	1,500	1,500	0,750	6,000

Mio EUR (al terzo decimale)

		2017 ₁₂	2018	2019	2020	2021	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	1,500	1,500	1,500	1,500		6,000

¹² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,750	1,500	1,500	1,500	0,750	6,000
--	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: (sovvenzioni per azioni)

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- X La proposta/iniziativa è compatibile con la proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale¹³.

Cfr. sezione 3.2.1.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- ~~La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.~~
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

¹³ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

	2017	2018	2019	2020	Totale
Finance Watch e Better Finance, con propri fondi e fondi ricevuti da terzi (cofinanziamento medio del beneficiario 40%)	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie